



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI URBINO**

in persona del dott. Egidio de Leone, nelle funzioni di Giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, alla udienza del 16/11/2017 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

A L nato a Marocco il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_, irreperibile, difeso/a d'ufficio dall'avvocato Gabriele Chiarini;

**IMPUTATO**

In ordine:

a) rato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 316 ter c.p., per aver, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, mediante l'omissione di informazioni relative alla propria assenza dall'Italia per periodi di tempo superiori ad un mese (avvenuta tra il 10/07/2013 ed il 20/05/2014, tra il 26/06/2014 ed il 20/10/2014 e tra il 30/10/2014 ed il 17/01/2015), conseguito indebitamente l'assegno sociale elargito dall'INPS in favore dei cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni residenti in via continuativa in Italia da almeno 10 anni ed in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di lungo periodo a scadenza illimitata, così percependo indebitamente una somma di € 8.1144,60 (pari alla differenza tra quanto di fatto percepito e quanto realmente spettante), superiore ai limiti fissati dal comma 2° dell'art. 316 ter c.p.

Commesso in Cagliari (PU) il 01/03/2014 (data superamento limiti art. 316 ter co. 2 c.p.) e continuato sino al 01/04/2015.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

All'udienza preliminare del 15/09/2016 è stata disposta la sospensione ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..

La difesa quindi ha depositato memoria richiedendo l'emissione della sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p. per insussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato.

La procura ha chiesto formalmente la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 420 quiquies comma 2 lett. d) c.p.p. per carenza dell'elemento

**Sentenza n. 8211**

del 16/11/2017

R.G.N.R. 501/2016

R.G. GIP 316/2015

Depositata in Cancelleria il

16/11/2017

Fatte comunicazioni

1) al P.M. il \_\_\_\_\_

2) al P.G. il \_\_\_\_\_

3) ai contumaci il \_\_\_\_\_

notificata in data:

Sentenza irrevocabile in data

Addì \_\_\_\_\_

inviato estratto al PM

per esecuzione

ex art. 28 reg. CPP

Addì \_\_\_\_\_

trasmesso estratto per ufficio

Recupero Crediti;

Mod. 3 N° \_\_\_\_\_

Spedite schede al casellario

Comunicata al P.M.

L'irrevocabilità in data

Trasmesso estratto alla

Questura PS

IL CANCELLIERE

**TRIBUNALE DI URBINO**  
sentenza del 16/11/2017

---

soggettivo del reato.

Come noto la pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. richiede la c.d. evidenza dell'innocenza.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *L'evidenza, cui va fatto riferimento per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., designa non solo ciò che riesce palese con immediatezza sensoriale, ma anche ciò che è del pari immediatamente intellegibile e piano per la sua chiarezza e notoria efficacia rappresentativa, a seguito di analisi e valutazione.* (Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 23836 del 14/05/2013).

Alla luce di tale principio deve convenirsi con le argomentazioni del pubblico ministero che così motiva la propria richiesta: *....soltanto nel modulo dell'allegato PA15 (inerente alla certificazione dei redditi) alla domanda presentata da A L. all'INPS in data /2013, al fine di conseguire l'assegno sociale in qualità di cittadino extracomunitario soggiornante in Italia da almeno 10 anni, si legge che il richiedente si impegna a comunicare "qualsivoglia variazione relativa alla situazione certificata", come ad intendere che le eventuali modifiche rilevanti da comunicare all'INPS, ad opera del beneficiario, debbano riguardare esclusivamente la situazione reddituale dello stesso e non altri presupposti di accesso al beneficio economico, compresa l'assenza dal territorio nazionale per un periodo di tempo superiore ad un mese. Ne consegue la mancata configurabilità dell'elemento soggettivo del reato contestato nell'imputazione".*

A tanto deve solo aggiungersi che, come evidenziato dalla difesa, non sussiste un obbligo di legge di rendere l'informazione che si imputa come omessa, tanto se per un verso conduce a ritenere dunque penalmente rilevante l'ignoranza del richiedente, non vale ad escludere l'elemento oggettivo del reato perché nella fattispecie dei cui all'art. 316 ter c.p. con l'espressione "informazioni dovute" il legislatore, ad avviso di questo giudice, non ha inteso circoscrivere il campo alle sole informazioni dovute in ragione di una disposizione di legge, ma a tutte le informazioni dovute in relazione al caso concreto. Nel caso di specie, a prescindere dalla correttezza dell'interpretazione dell'INPS, l'informazione sarebbe dovuta in ragione ad una circolare interpretativa circa i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.

Tuttavia l'evidente carenza di elementi idonei a far ritenere che l'imputato potesse avere contezza del dovere di rendere le informazioni omesse conduce ad una pronuncia di non luogo a

**TRIBUNALE DI URBINO**  
sentenza del 16/11/2017

---

procedere perché il fatto non costituisce reato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 420 quinquies e 129 c.p.p.;

dichiara non luogo a procedere nei confronti di A'                      L'                      perché il fatto non costituisce reato.

Urbino, 16/11/2017.

Il Giudice  
Egidio de Leone

